

Sentenza n. 1217

Registro generale n. 18643 del 2006

Udienza pubblica del 5 ottobre 2006 (n. 12 del ruolo)

M 81
39781/06

GIEMME NEW s.r.l.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale



Composta dai Signori:

Dott. Giorgio Lattanzi
1. Dott. Adolfo Di Virginio
2. Dott. Ilario S. Martella
3. Dott. Giovanni Conti
4. Dott. Giacomo Paoloni

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, n. a il

avverso la sentenza in data 2 dicembre 2005 della Corte di appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;

Udito per la parte civile Comune di Torre annunziata il procuratore speciale avv. Davide Frega, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 9 luglio 2003 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 648 c.p. per avere ricevuto la somma di un milione di lire costituente quota della tangente dell'importo di lire nove milioni

GA

provento del delitto di concussione commesso da **D.L.C.**, sindaco di Torre Annunziata (e da altri amministratori del predetto comune), in danno di **V.D.**, rappresentante della omonima impresa di costruzioni, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento relativi all'appalto per la ristrutturazione della Scuola media Leopardi (in Torre Annunziata, nella primavera del 1990).

Rilevava il Tribunale che la responsabilità del **C.**, capogruppo del locale Partito Socialdemocratico, era stata accertata sulla base delle convergenti dichiarazioni sia della persona offesa **V.** sia del concussore **D.L.** sia del correo **S.M.**, locale segretario della D.C., che aveva rivestito in quegli anni cariche di assessore o di sindaco del Comune di Torre Annunziata.

L'episodio veniva collocato in una prassi consolidata tra gli amministratori di Torre Annunziata negli anni 1990, accertata anche attraverso altri procedimenti penali, consistente nella ricezione di tangenti da parte di imprenditori in relazione ad appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, destinate a essere distribuite tra i vari partiti politici presenti in consiglio comunale.

In particolare, con riferimento all'episodio in esame, il **D.L.** aveva dichiarato di avere ricevuto dal **V.** una busta contenente nove milioni di lire in contanti, che lui aveva distribuito ai capigruppo dei vari partiti: tre milioni a **T.P.**, per il P.C.I., tre milioni a **C.V.**, per il P.S.I. e un milione, appunto, al **C.**, per il P.S.D.I.

A seguito di impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, qualificato il fatto come corruzione ex art. 319 c.p. e ritenuta la continuazione di tale reato con i reati accertati con sentenza in data 20 settembre 1999 della medesima Corte di appello, divenuta definitiva il 16 gennaio 2002, determinava la pena ex art. 81 cpv. c.p. in mesi otto di reclusione.

Osservava la Corte di appello che tutte le vicende relative alle tangenti versate da imprenditori locali, tra cui quella relativa all'appalto per i lavori interessanti la Scuola media Leopardi, erano state giustamente qualificate come fatti di corruzione all'esito del procedimento penale conclusosi con la predetta sentenza del 20 settembre 1999, dato che esse si inquadravano in uno stabile accordo, protrattosi ininterrottamente in quegli anni, tra i rappresentanti dei vari partiti politici di Torre Annunziata, dei quali gli amministratori erano espressione, e gli imprenditori operanti nel campo degli appalti pubblici; e tale accordo prevedeva appunto che gli imprenditori ottenessero appalti

e ricevessero le erogazioni dovute in relazione agli stati di avanzamento dei lavori in cambio del versamento di tangenti.

Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Domenico Nicolas Balzano, il quale deduce:

1. Violazione dell'art. 649 c.p.

La Corte di appello ha ritenuto che la riscossione da parte del C. della somma di lire un milione rientrava nell'ambito di un patto corruttivo intercorso con il V. relativamente ai lavori di ristrutturazione della scuola media G. Leopardi di Torre Annunziata, fatto per il quale era già intervenuta condanna definitiva. Ne derivava che unico era il reato di corruzione configurabile, e che i versamenti delle varie tangenti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori rappresentavano mera esecuzione dell'identico accordo criminoso.

Non si poteva dunque ritenere la continuazione tra il presente episodio e il reato, in cui quello rientrava, accertato con sentenza definitiva dalla Corte di appello di Napoli, ostandovi il divieto del *bis in idem*.

2. Erronea interpretazione delle norme relative ai reati di corruzione e d'illecito finanziamento a partiti politici.

E' stata esclusa la configurabilità del reato di finanziamento illecito di partiti politici per il fatto che i politici in cambio del denaro ricevuto eseguivano controprestazioni in favore degli imprenditori. Ma il criterio discriminante è la destinazione delle elargizioni: se dirette all'arricchimento personale si tratta di corruzione, se dirette al finanziamento dell'attività politica si tratta di finanziamento illegale. Nella specie non vi era prova di quale fosse la destinazione, essendo però certo che il denaro veniva versato a esponenti di partiti politici.

In assenza di più specifici elementi, si doveva pertanto ritenere configurabile il reato di illecito finanziamento di partiti politici, estinto per prescrizione.

3. Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 318 e 319 c.p. e relativo vizio di motivazione.

L'atto d'ufficio a fronte del quale era stata versata la somma di lire un milione non era contrario ai doveri di ufficio, consistendo nel pagamento degli stati di avanzamento, che era doveroso.

Era quindi configurabile l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p.

4. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

La configurabilità dell'attenuante derivava chiaramente dall'esiguità della somma ricevuta, pari a sole lire un milione.

Diritto

1. Il reato è prescritto, come si preciserà meglio in seguito, ma il ricorso va esaminato agli effetti civili, a norma dell'art. 578 c.p.p.

Secondo la Corte di appello, "poiché il [] C.] è stato [già] condannato per corruzione per fatti relativi all'appalto della scuola media 'Leopardi' deve ritenersi che l'attuale procedimento non sia niente altro che la prosecuzione di quello precedente".

Ciò pone il problema del *bis in idem*, evocato dal ricorrente.

Al riguardo deve affermarsi che se a un unico patto corruttivo seguono più corresponsioni di denaro o altra utilità da parte del corruttore in favore del corrotto, pur essendo unico il reato (v. Cass., sez. VI, 12 giugno 1997, Albini; *contra*, Cass., sez. V, 13 dicembre 1993, Agostinelli, che ravvisa in tale ipotesi la continuazione criminosa), la consumazione di questo si sposta nel tempo (Cass., sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni), secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo, perché ogni prestazione approfondisce l'offesa al bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice, al pari di quanto si verifica quando in base a unico accordo criminoso alla promessa segua la dazione del denaro o di altra utilità (v., per quest'ultima evenienza, da ultimo, Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella).

Peraltro, in tale ipotesi, il giudicato che prenda in considerazione solo parte della condotta del corruttore copre tutte le ulteriori manifestazioni del reato, rappresentate dalle successive dazioni di denaro, che integrano un frammento della stessa condotta criminosa oggetto dell'accertamento giudiziale, e che non sono necessarie ai fini della configurabilità del reato stesso, già realizzatosi completamente nei suoi elementi costitutivi.

Se, invece, sono più gli accordi criminosi, pur se relativi al medesimo atto della pubblica amministrazione, sono integrati altrettanti reati, che bene possono essere unificati dalla continuazione; con la precisazione che, dal lato passivo, si verifica soggettivamente un nuovo reato anche quando una persona si inserisce successivamente in un accordo già realizzatosi tra il privato e il pubblico ufficiale, concorrendo con quest'ultimo.

Nel caso in esame è stato accertato che il [] C.] assunse la carica di capogruppo del locale Partito Socialdemocratico nel 1990 (p. 9 della sentenza di primo grado); e che egli in relazione a tale qualità ricevette parte della somma erogata al sindaco [] D.L.] dal [] V.] in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il fatto che l'imputato sia stato già condannato per corruzione "per fatti relativi all'appalto della scuola media Leopardi", non significa che egli, da *extraneus*, abbia partecipato

a un unico accordo corruttivo comprendente tutte le erogazioni di denaro che il [V.] avrebbe promesso di fare al sindaco con riferimento all'appalto in questione.

Infatti, non è questo ciò che i giudici di merito hanno affermato; né il ricorrente adduce elementi tratti dalla sentenza passata in giudicato a sostegno della sua tesi di *bis in idem*.

E' quindi immune da censure la valutazione di fatto implicitamente operata dalla Corte di appello secondo cui l'attività collusiva del [C.] con il sindaco *pro tempore* di Torre Annunziata era stata reiterata in relazione al versamento effettuato dal Viola oggetto del presente procedimento.

Tale condotta ha dunque integrato un ulteriore episodio corruttivo, sicché legittimamente è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato, e coerentemente questo nuovo fatto è stato unificato a norma dell'art. 81 cpv. c.p. con quelli oggetto del precedente procedimento.

2. Non può accedersi alla tesi secondo cui, essendo la somma di denaro versata dal [V.] riferibile al pagamento connesso allo stato di avanzamento dei lavori, e quindi a un atto doveroso per l'amministrazione comunale, sarebbe prospettabile il reato di corruzione impropria, a norma dell'art. 318 c.p.

Infatti tale episodio corruttivo, come detto, si inseriva oggettivamente nell'ambito di un accordo tra il privato e gli amministratori pubblici che comprendeva, in primo luogo, favoritismi nell'aggiudicazione dell'appalto; sicché ogni successiva percezione di denaro, a prescindere dalla sua specifica finalizzazione, risentiva della natura illecita dell'accordo generale.

3. Erra il ricorrente nell'affermare che il criterio discrezionale tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito di partiti politici, che peraltro possono concorrere (Cass., sez. VI, 16 ottobre 1998, Moscano; Id., 24 ottobre 1995, Ronchi) sia la destinazione che i percettori facciano delle elargizioni ricevute.

Va invece ribadito che ricorre il reato di corruzione ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto attraverso il compimento di un atto di ufficio (da ultimo, Cass., sez. VI, 3 ottobre 2003, Petralia).

4. Il reato va dichiarato prescritto, in quanto, tenendo conto delle sospensioni ex art. 159 c.p. (in tutto, come risulta dagli atti, pari a mesi 16 e giorni 8), alla data del 9 luglio 2006 è decorso il termine massimo di quindici anni, a far capo dalla consumazione del reato (che va individuato nel 1° marzo 1990, considerata la locuzione "febbraio-marzo 1990" contenuta nel capo

98

di imputazione), raggugliato alla pena edittale ex art. 319 c.p., a norma degli artt. 157 n. 3 e 160 ult. comma c.p.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, ricorrendo la precisata causa di estinzione del reato.

4. Per quanto sopra osservato, vanno invece confermate la statuizioni riguardanti gli interessi civili, a norma dell'art. 578 c.p.p., e l'imputato va condannato a ristorare la parte civile Comune di Torre Annunziata delle spese del presente grado, liquidate, in relazione alla natura della causa, quanto agli onorari, in euro 2.000 (duemila), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Comune di Torre Annunziata, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso addì 5 ottobre 2006.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

